



*Ministero dell'Università
della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Alta Formazione Artistica e Musicale*



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"EVARISTO FELICE DALL'ABACO"
ISTITUTO SUPERIORE
di STUDI MUSICALI
VERONA**

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE,
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DI ISTITUTO**

L'anno 2012, il mese di aprile, il giorno 4, presso il Conservatorio di Musica "E. F. Dall'Abaco" in Verona, via Massalongo n.2 in sede di contrattazione a livello di singola Istituzione di alta cultura,

VISTO l'art. 6 del CCNL del 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2006/2007; il CCNI per l'utilizzo del fondo d'istituto relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale del 12/07/2011;

RITENUTO che nell'istituzione debbano essere conseguiti risultati di alta qualità, efficienza e efficacia nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, in coerenza con quanto previsto nella Legge 508/99,

TRA

la Parte Pubblica, rappresentata

dal Direttore
M° Hugh Ward-Perkins

e

la Parte Sindacale, rappresentata dalla R.S.U.

Emanuela Braga
Chiara Staibano
Claudio Bortolamai

e

dalle O.O.S.S.

Raffaele Coluccino (CISL)

SI STIPULA IL SEGUENTE

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER I DOCENTI.

PARTE GENERALE

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente del Conservatorio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla chiusura dell'anno accademico, il 31 ottobre.

Art. 3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 4 – COLLEGIO DEI PROFESSORI PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE

1. Ad avvenuta definizione del progetto d'istituto e del piano dell'offerta formativa, con riferimento a tutte le attività coordinate dalle strutture didattiche (comprese le collaborazioni, le sperimentazioni in atto e quelle in previsione), tenuto un primo incontro con la R.S.U. e le OO.SS. e comunque non oltre il 15 maggio, il Direttore - a condizione che sia in servizio almeno l'80% del personale previsto nei singoli profili - convoca il Collegio dei Professori per informarlo circa le linee di indirizzo per l'elaborazione del progetto di istituto.

I Docenti, successivamente, e non oltre il 31 luglio, presentano le attività relative al progetto d'istituto.

Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i rispettivi ambiti di competenza, approvano il Progetto d'Istituto ed il Piano dell'offerta formativa entro il 1° settembre.

Le OO.SS. ed RSU verranno informate dell'approvazione del progetto entro il 15 di ottobre.

ART. 5 - INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Il Direttore, entro la fine di novembre, per dar modo alle RSU e alle OOSS di acquisire gli elementi sulle esigenze di funzionamento del Conservatorio e comunque prima di fissare la data per la Contrattazione, farà pervenire per iscritto alle stesse OO.SS. ed RSU :

- a. Il progetto d'istituto deliberato dal Consiglio accademico, sulla base delle proposte dei Docenti, dei Dipartimenti e del Collegio dei Professori;
- b. Gli incarichi Istituzionali deliberati;
- c. L'ammontare delle risorse dell'Istituto da destinarsi alle attività previste nel presente accordo;

ART. 6 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Il Direttore, siglato il nuovo accordo con la R.S.U. le OO.SS.:

- a. adotta il piano;
- b. lo rende pubblico.

ART. 7 - FLESSIBILITÀ E DEFINIZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio è funzionale alle esigenze didattiche.

2. I professori organizzano il proprio orario di servizio annuale secondo uno schema, definito monte ore, che, nel rispetto della pianificazione stabilita dal C.A., dovrà essere approvato dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, ad inizio dell'anno accademico stesso.

3. Il piano orario annuale di lavoro, così definito non potrà subire variazioni, tranne che per giustificati motivi. In ogni caso ogni variazione dovrà essere comunicata preventivamente al Direttore, almeno 10 giorni prima, e approvata.

4. La flessibilità oraria giornaliera consiste nell'anticipazione o posticipazione dell'inizio o del termine delle lezioni previo averne avvisato gli studenti (o i genitori in caso di studenti minorenni) e aver prenotato l'aula. Dovrà essere effettuata la compensazione delle ore spostate nel rispetto dell'orario di apertura e chiusura del Conservatorio.

6. I professori, per esigenze organizzative, possono effettuare lo spostamento totale della giornata di lezione previa verifica della disponibilità dell'aula, dandone comunicazione anticipata alla Segreteria e agli studenti almeno sette giorni prima.

7. Per le quantificazioni orarie si rimanda al Contratto Integrativo nazionale di comparto 2006/2009, art.12.

ART. 8 - FRUIZIONE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI CONTRATTI

1. In aggiunta a quanto disposto dalle normative vigenti, i permessi artistici devono essere richiesti per iscritto al Direttore di norma 15 (quindici) giorni prima della data dalla quale si intende farli decorrere.

2. I giorni utilizzati per i permessi artistici debbono essere recuperati.

3. Il personale docente, ai sensi del CCNL vigente, art.10, deve presentare idonea documentazione anche successivamente certificata relativa ai motivi per i quali richiede il permesso.

ART. 9 - CONGEDO ORDINARIO (FERIE)

1. Il congedo ordinario è autorizzato dal Direttore.
2. Alla luce delle trasformazioni in atto nel Conservatorio, al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie compatibile con le attività del nuovo calendario accademico.

ART. 10 – PROGETTI COLLATERALI – LIBERTA' D'INSEGNAMENTO.

Ai sensi dell'art. 21, c. 4 del CCNL 2002/2005, ai professori di prima e seconda fascia è garantita libertà d'insegnamento, di ricerca e di produzione, fatto salvo l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Istituzione e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti cui appartengono per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

ART. 11 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE

1. Le prestazioni lavorative aggiuntive rispetto all'orario di servizio ordinario sono facoltative per i Docenti.
2. Il docente che svolga tale attività ha diritto alla retribuzione nelle forme e nelle misure previste dalla normativa vigente e dal presente Contratto integrativo di istituto.
3. L'attribuzione di attività aggiuntive didattiche, di ricerca, produzione, o di mansioni di coordinamento delle medesime, è prioritariamente affidata ai professori di prima e seconda fascia in servizio nell'Istituzione sulla base di specifiche competenze riferite ai loro profili professionali.
4. Nel caso non vi siano disponibilità o specificità didattiche tra i docenti presenti nell'istituzione, il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, può affidare detti incarichi a collaboratori esterni.
5. Le risorse finanziarie da destinare alle varie attività aggiuntive, l'utilizzo dei residui, la verifica dei criteri di cui l'Art. 6 del CCNL nonché la corretta applicazione del disposto degli Organismi necessari, spetta alla negoziazione decentrata da effettuarsi in apposite riunioni concordate tra le Parti.
6. Per l'erogazione di dette risorse il Docente e/o i Docenti dovranno presentare, al termine delle attività, una relazione specifica sul lavoro svolto.
7. Le attività aggiuntive estranee all'attività didattica non possono comunque eccedere le ottanta (80) ore totali annue.

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

ART. 12 – DECRETO DI INCARICO

1. Le attività indicate dai decreti d'incarico dovranno essere soggette ai seguenti passaggi:
 - a. delibera per la parte didattico-artistica, dal Consiglio Accademico;
 - b. accordo per la parte economica e per i criteri di retribuzione mediante la Contrattazione decentrata composta dalla Parte pubblica, RSU ed OO.SS.;
 - c. delibera per la copertura ed approvazione finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione
2. Il Direttore affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con un decreto in cui verrà indicato:
 - a. il tipo di attività, gli obiettivi formativi e gli impegni conseguenti;
 - b. il compenso orario, specificando il numero massimo di ore che devono essere retribuite;
 - c. le modalità di certificazione e verifica dell'attività;
 - d. i termini e le modalità di pagamento;
 - e. il riferimento ai passaggi elencati nel comma 1.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 13 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Per effetto del presente contratto i compensi a carico delle risorse d'istituto sono liquidati entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal termine dell'attività effettivamente svolta da tutti i docenti (31 ottobre), tenuto conto dell'erogazione da parte del Ministero competente o degli Enti che collaborano ai progetti.

ART. 14 - INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il Direttore fornirà per iscritto alla RSU:
 - a. come informazione preventiva, l'elenco delle attività aggiuntive da retribuire con le Risorse d'Istituto e i relativi criteri, entro il mese di ottobre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente;
 - b. l'informazione successiva una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il 15 gennaio.
2. La verifica delle attività aggiuntive avviene mediante l'identificazione delle attività svolte sulla base della quantificazione (impegno orario) e sottoscritte in apposito registro, salvo i casi di attività funzionali che verranno autocertificate.
3. Le Parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

ART. 15 – RELAZIONI SINDACALI

1. I componenti la RSU e i rappresentanti della OO.SS. interne all'Istituzione possono richiedere copia dei verbali, con i relativi allegati, che verranno consegnati entro i 15 giorni successivi all'approvazione del Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Professori.
2. I prospetti riepilogativi riguardanti l'utilizzo delle risorse d'Istituto del personale Docente, comprensivo dei nominativi, attività ed impegni orari, ed i relativi compensi accessori, finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica, delle convenzioni ed accordi fra l'Istituto e le altre Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, a livello nazionale ed internazionale, non costituiscono violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativi degli atti di delibera degli organi collegiali dell'Istituto.

ART. 16 – DOCUMENTAZIONE

1. Si allega al presente verbale la seguente documentazione che diviene parte integrante del presente contratto:
ALLEGATO I Fondo d'istituto
ALLEGATO II Organigramma ripartizioni funzioni e collaborazioni
ALLEGATO III Progetto d'Istituto

Letto, approvato e sottoscritto

Prot. n. 657 F/7

Del

la Parte Pubblica, rappresentata

dal Direttore
M° Hugh Ward-Perkins

e

la Parte Sindacale, rappresentata dalla R.S.U.

Emanuela Braga
Chiara Staibano
Claudio Bortolamai

e

dalle O.O.S.S.

Raffaele Coluccino (CISL)

a verbale

RSU CISL prof. Chiara Staibano, condiviso dal l'OO.SS. CISL Raffaele Coluccino:

vista la necessità di verificare con criteri il più possibile obiettivi le presenze del docente (secondo l'ARAN, esclusivamente per le ore di docenza) e non essendo, in realtà, obiettivamente verificabile se la presenza segnalata tramite eventuale badge sia corrispondente ad effettive lezioni o attività programmate, la sottoscritta propone l'inserimento dell'articolo XXXX con il quale si ritiene di potersi avvicinare il più possibile ad una verifica oggettiva dell'effettuazione della lezione o attività programmata.

La **valutazione più obiettiva** che si può avere è, a parere della sottoscritta, la "razionalizzazione" dell'orario in maniera più capillare.

Analogamente a quanto avviene per i corsi accademici, il Consiglio Accademico dovrebbe stabilire un monte ore per allievo/anno di corso o ciclo di corso, - almeno di massima - anche per i corsi del Vecchio Ordinamento e per quelli dei Corsi Pre-accademici.

Sulla base di ciò, ad inizio anno accademico, il Direttore (responsabile della didattica) "verifica" le classi, ovvero comunica ai docenti quante delle loro ore sono "coperte" o quante risultano "scoperte" negli insegnamenti di grado più basso.

Ciò porta al continuo eventuale aggiustamento delle situazioni per ogni classe, all'interno della quale il docente può mantenere con flessibilità il suo diritto alla libertà d'insegnamento.

Mettiamo il caso di 2 studenti che si ritirano dal corso a metà A.A.: il Direttore verificherà che il docente abbia la copertura del monteore, ma non sarà costretto ad imporre uno stato di controllo (fra l'altro effettivamente solo formale). Egli potrà invece valutare la necessità di chiedere un completamento dell'orario minimo di docenza frontale.

Si allega inoltre la relazione presentata dal M° Claudio Bortolamai